



4.51.01.02

20 gennaio 1999

Ordinanza municipale sulla vuotatura di cisterne per colaticcio e di pozzi neri, sul trasporto di colaticcio, letame e liquidi cloacali e sulla concimazione con fertilizzanti organici liquidi e solidi

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati gli art. 21 e 74 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, art. 51, 116 e 128 del Regolamento comunale, l'art. 8 e l'art. 71 bis cpv. 1 della Legge applicazione della Legge federale inquinamento acque e l'allegato 4.5 dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente (OSOST), modificazione del 16 settembre 1992,

ordina:

1. La vuotatura di latrine e pozzi neri dev'essere eseguita esclusivamente da parte di imprese autorizzate, che sono tenute ad affidarne i liquami agli impianti di depurazione (IDA) comunali o consortili del proprio comprensorio per il loro trattamento.

Le acque cloacali non possono essere sparse sul comprensorio comunale. I fanghi provenienti dagli IDA (liquidi, disidratati, igienizzati o essiccati) possono per contro essere impiegati quali fertilizzanti. Gli stessi, controllati dalla Stazione federale di ricerca agronomica, devono essere utilizzati conformemente ai bisogni (piano di concimazione aziendale) fino ad un massimo di 5 t SS/ha in tre anni.

Analogamente ai fanghi di depurazione anche il composto, quello prodotto con gli scarti vegetali in impianti che trattano più di 100 t/anno, è sottoposto ai controlli periodici qualitativi. Inoltre, il composto deve essere utilizzato quale fertilizzante conformemente ai bisogni (piano di concimazione aziendale) e può essere impiegato tenuto conto di un quantitativo massimo di 25 t SS/ha ogni tre anni.

2. Le cisterne di spandimento per il colaticcio e letame devono essere a tenuta stagna per limitare al minimo possibile esalazioni, che oltre ad essere di disturbo al cittadino, rappresentano un carico ambientale nocivo. Lo spandimento deve avvenire unicamente in condizioni del suolo normalmente agibile e limitatamente alla superficie effettivamente destinata alla coltivazione. È vietato lo spandimento di concimi aziendali su suoli gelati, intrisi d'acqua, nelle giornate ventose, calde o in imminenza di temporali o precipitazioni importanti.

In ogni caso dovranno essere usate tutte quelle precauzioni atte a mantenere il disturbo a terzi in limiti sopportabili.

3. *Terreni in zona agricola non edificabile.*

I concimi aziendali (colaticcio e letame), i fanghi ed il composto possono venire impiegati come concimi su tutti i terreni agricoli del comprensorio comunale, in rispetto alle direttive "Concimare al momento giusto" edite dall'Ufficio federale dell'agricoltura ed Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna, il quale è parte integrante della presente ordinanza.

4. *Terreni in zona edificabile di Piano Regolatore adibiti parzialmente all'agricoltura*

Lo spandimento di colaticcio, letame, composto e fanghi di depurazione è autorizzato, previa comunicazione al Municipio, nell'ambito della rotazione delle colture. Gli stessi devono essere interrati mediante aratura o fresatura superficiale nelle ore immediatamente successive allo spargimento.

Per lo spandimento di colaticcio è fatto obbligo di diluire lo stesso con acqua o in minor misura con enzimi o nuove tecniche di applicazione allo scopo di abbattere efficacemente gli odori e le esalazioni.

Devono essere rispettate le direttive "concimare al momento giusto".

5. È assolutamente vietato lo spargimento di colaticcio nelle zone di protezione dei pozzi di captazione acqua potabile (vedi Regolamento separato). Ciò anche in applicazione delle disposizioni della Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA).

La presente Ordinanza annulla e sostituisce quelle precedenti.

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei termini della pubblicazione.

Publicata all'albo comunale il 5 gennaio 1999 a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 15 giorni ed entra in vigore alla scadenza dello stesso.

Il Municipio

(Risoluzione municipale n. 3655 del 22 dicembre 1998)